SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 20**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

Si avverte che verrà interrotto l'invio dei fascicoli agli abbonati che non saranno in regola con il rinnovo alla data del 3 febbraio 1990.

SOMMARIO

Da 90G0024 a 90G0027

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1989.

Variazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, che, in attuazione dell'art. 21, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha individuato i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti delle pensioni per dinamica salariale per l'anno 1989;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, che richiede di far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del decreto stesso, ove occorra sulla base del fabbisogno delle singole gestioni, mediante corrispondente aumento delle aliquote contributive, con effetto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, secondo le procedure e le modalità previste dall'ordinamento di ciascuna gestione;

Considerato che il maggior onere che grava sul Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, valutato in 13.560 milioni di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione, che presenta una situazione finanziaria deficitaria, per cui si rende necessario aumentare l'aliquota contributiva nella misura dello 0,41 per cento delle retribuzioni imponibili;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, recante la disciplina per la modifica del contributo dovuto al Fondo anzidetto;

Sentito il comitato amministratore del Fondo che ha proposto il predetto aumento nella seduta del 9 febbraio 1989;

Sulla iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Con effetto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 il contributo dovuto al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e delle aziende elettriche private è maggiorato nella misura dello 0,41 per cento delle retribuzioni imponibili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1989

COSSIGA

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1990
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 272

90A0313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1989.

Variazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, che, in attuazione dell'art. 21, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha individuato i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti delle pensioni per dinamica salariale per l'anno 1989;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, che richiede di far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del decreto stesso, ove occorra sulla base del fabbisogno delle singole gestioni, mediante corrispondente aumento delle aliquote contributive, con effetto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, secondo le procedure e le modalità previste dall'ordinamento di ciascuna gestione;

Considerato che il maggior onere che grava sul Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, valutato in 5.237 milioni di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione, che presenta una situazione deficitaria, per cui si rende necessario aumentare l'aliquota contributiva nella misura dello 0,21 per cento delle retribuzioni imponibili;

Visto il secondo comma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 luglio 1967, n. 583, recante la disciplina per la variazione del contributo dovuto al Fondo anzidetto;

Sentito il comitato di vigilanza del Fondo che ha espresso parere favorevole al predetto aumento nella seduta del 28 febbraio 1989;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Con effetto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 il contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è maggiorato nella misura dello 0,21 per cento delle retribuzioni imponibili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1989

COSSIGA

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1990
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 271

90A0314

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 ottobre 1989

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. prof. Learco Saporito.

IL MINISTRO DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1989 è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica il sen. prof. Learco Saporito;

Considerata l'esigenza di assicurare la funzionalità dell'amministrazione nel periodo dal 30 ottobre all'8 novembre 1989 durante il quale il Ministro sarà all'estero per missione di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel periodo indicato in premessa al Sottosegretario sen. prof. Learco Saporito sono delegati gli atti di straordinaria urgenza e non procrastinabili.

2. Sono fatte salve le competenze già delegate.

Art. 2.

1. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1989

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1989
Registro n. 2 Università, foglio n. 265

90A0320

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1989.

Istruzioni per la redazione, la trasmissione e la compilazione meccanografica dei ruoli e adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione per la riscossione coattiva di tasse, imposte indirette, tributi locali ed altre entrate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio per la riscossione dei tributi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657;

Visto l'art. 130 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 che prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse di concessione governativa e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1 e 69 commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nonché di ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 43;

Visti il primo comma e il secondo comma, lettera *b)*, dell'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, i quali prevedono, rispettivamente, la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette da parte del concessionario del servizio di riscossione e l'emanazione, a cura del Ministro delle finanze, di un decreto al fine di stabilire tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge, 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 4 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni;

Visti l'art. 2, comma 1, lettere *c), d), e)* ed *f)*, nonché gli articoli 63, comma 1, e 65 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto l'art. 17, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239;

Visti gli articoli 252 e 253 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Decreta:

Art. 1.

La riscossione coattiva in dipendenza di provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e delle tasse sulle concessioni regionali e comunali, dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi, dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e dei relativi accessori, deve avvenire con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli uffici finanziari interessati, i comuni, le province e le regioni, ove siano infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui all'art. 1, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni, formano il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva.

Per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni tale adempimento compete ai soggetti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, che si sostituiscono al comune a norma dell'art. 38, dello stesso decreto.

Art. 3.

Il ruolo è formato per concessioni nella cui competenza territoriale ha sede l'ufficio finanziario ed è sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce.

Gli uffici I.V.A. formano i ruoli in relazione alla competenza della concessione stabilita sulla base del domicilio fiscale del contribuente.

Il ruolo contiene:

gli estremi identificativi della liquidazione o dell'altro titolo da cui il credito trae origine;

gli estremi dell'atto cui la liquidazione o il titolo si riferiscono;

le generalità dei debitori, il domicilio fiscale o la residenza, il codice fiscale, se conosciuto; per i soggetti diversi dalle persone fisiche in luogo delle generalità il ruolo deve contenere la denominazione o la ragione sociale;

l'anno al quale il credito si riferisce;

l'importo totale del credito;

la ripartizione, distinta per competenza e residui, dell'importo totale in imposte, tasse, canoni, diritti doganali o altri diritti o accessori la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, gli interessi maturati fino alla data di scadenza dell'unica rata, soprattasse, pene pecuniarie, spese di notifica, ed ogni altro onere accessorio a qualsiasi titolo dovuto dal debitore. Ciascun importo parziale deve contenere la specificazione del capitolo di bilancio di appartenenza o l'indicazione dell'avente diritto;

ogni altro elemento utile ad individuare la provenienza del credito erariale.

Ogni liquidazione o altro titolo che costituisce l'importo totale a carico del debitore forma un articolo di ruolo ed è numerata progressivamete all'interno del ruolo stesso.

I ruoli dei comuni, delle province e delle regioni sono sottoscritti dai rappresentanti delle singole amministrazioni e sono formati con riferimento alle circoscrizioni territoriali delle singole concessioni con le modalità di cui ai commi 2 e 3. I ruoli formati dai soggetti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono sottoscritti dal legale rappresentante della ditta concessionaria.

Art. 4.

Il ruolo, formato in doppio esemplare, unitamente, per i soli ruoli erariali, a tre copie del relativo frontespizio, è consegnato dagli uffici finanziari o dagli altri enti interessati entro il 15 febbraio, 15 luglio, 15 settembre e 15 dicembre di ciascun anno.

Il frontespizio deve contenere:

indicazione della concessione;

specificazione che il ruolo è affidato senza l'obbligo del non riscosso come riscosso;

numero degli articoli contenuti nel ruolo e corrispondenti alle partite discaricate dagli uffici;

indicazione per ciascun capitolo di bilancio dell'ammontare complessivo dell'importo affidato in riscossione, distintamente per competenza e residui, e del numero di articoli da cui tale importo discende.

Della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza è redatto processo verbale in duplice esemplare.

Uno dei due processi verbali deve restare affisso in apposito albo, posto in locali aperti al pubblico presso l'ufficio finanziario o l'ente interessato dal giorno cinque al giorno quindici del mese successivo a quello della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza.

Per l'anno 1990 il primo ruolo verrà predisposto dagli uffici o dagli altri enti interessati entro il 30 aprile.

Art. 5.

L'intendenza di finanza, previo accertamento della conformità del ruolo alle disposizioni vigenti in materia, vi appone il visto di esecutorietà, consegna un esemplare al concessionario, il quale ne rilascia ricevuta e restituisce l'altro esemplare all'ufficio o ente che lo ha predisposto.

La consegna al concessionario deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza di cui al successivo quarto comma.

Con la consegna il ruolo diventa esigibile.

Il ruolo è posto in riscossione in unica soluzione alla prima scadenza utile.

Art. 6.

Per i ruoli erariali l'intendenza di finanza appone sulle tre copie dei frontespizi in suo possesso la dichiarazione attestante la data di esecutorietà e quella di consegna del ruolo al concessionario, e ne invia una copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato, una all'ispettorato compartimentale interessato ovvero al compartimento doganale e restituisce l'ultima all'ufficio finanziario, per il quale costituisce titolo ad effettuare il discarico delle proprie scritture dei relativi crediti erariali trasferiti al concessionario. A tale scopo, il frontespizio deve essere unito al conto giudiziale.

Alla ragioneria provinciale dello Stato, l'intendenza di finanza invia, contemporaneamente, un elenco riepilogativo dei ruoli erariali resi esecutori.

Art. 7.

Nelle more della esecutorietà del ruolo, gli uffici finanziari e gli enti interessati devono accettare gli eventuali versamenti effettuati dal debitore mediante le forme previste dalle vigenti disposizioni.

Devono essere parimenti accettati, anche successivamente alla data dalla quale il ruolo è divenuto esecutorio, i versamenti che perverranno agli uffici finanziari e agli enti interessati mediante accreditamento sul proprio c/c postale, a mezzo di vaglia postale o mediante qualunque altro eventuale titolo di pagamento previsto dalle disposizioni vigenti.

Le somme già trasferite al concessionario e riscosse dagli uffici finanziari e dagli enti interessati a norma dei commi precedenti devono essere accertate contestualmente e di esse viene effettuato il relativo sgravio, di cui viene data comunicazione al concessionario.

Sono a carico del debitore gli eventuali diritti maturati a favore del concessionario nelle ipotesi di versamenti effettuati agli uffici finanziari e agli enti interessati dopo la notifica della cartella di pagamento.

Art. 8.

Il discarico dai ruoli, a qualsiasi titolo, deve essere disposto, su conforme parere dell'ufficio finanziario o degli enti interessati, con decreto dell'intendente di finanza, da unire, per i ruoli erariali, al conto giudiziale del concessionario.

Per gli stessi ruoli erariali copia di tale decreto deve pervenire tempestivamente anche alla ragioneria provinciale dello Stato.

Art. 9.

I ruoli erariali, e non, ed i relativi frontespizi di cui agli articoli precedenti, da affidare ai concessionari del servizio per la riscossione con le norme e le procedure stabilite dall'art. 63, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono compilati con sistemi e mezzi meccanografici.

Gli uffici finanziari tramite i competenti centri informativi, sulla base degli atti di cui all'art. 2, trenta giorni prima del termine previsto per l'invio alle intendenze di finanza, trasmettono al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, tutti i dati e gli elementi necessari ai fini della formazione meccanografica dei ruoli.

Tale adempimento compete agli enti interessati per i ruoli comunali, provinciali e regionali.

Qualora tra gli elementi di cui all'art. 3, comma 3, non sia indicato il codice fiscale, la trasmissione di cui ai precedenti commi, deve essere effettuata trenta giorni prima dei termini negli stessi indicati.

Art. 10.

I supporti magnetici occorrenti per la compilazione meccanografica dei ruoli sono forniti al consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari dagli uffici finanziari e dagli altri singoli enti impositori interessati e contengono l'indicazione degli elementi di cui al precedente art. 3.

Le modalità di formazione dei supporti magnetici e quelle relative alla loro trasmissione, sono stabilite d'intesa fra gli enti impositori e il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari.

Art. 11.

Il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione redige il ruolo in doppio esemplare unitamente, per i ruoli erariali, ad ulteriori tre copie del relativo frontespizio e lo trasmette all'ufficio finanziario o all'ente competente, i quali, dopo averne accertata la corrispondenza con i dati in loro possesso, sottoscrivono i ruoli ed i frontespizi e li inviano all'intendenza di finanza per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dopo aver trattenuto ai propri atti un'esemplare del ruolo stesso.

Il consorzio provvede altresì a fornire al competente Ispettorato compartimentale ovvero al compartimento doganale o agli altri uffici finanziari i riepiloghi dei ruoli in doppio esemplare.

Lo stesso Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari predispone, inoltre, gli elaborati relativi ai riassunti dei ruoli erariali, necessari per gli adempimenti riguardanti l'accertamento ed il controllo delle entrate, sulla base delle disposizioni che saranno impartite dal servizio centrale della riscossione.

Art. 12.

Per i ruoli erariali le intendenze di finanza trasmettono quattro copie dei riassunti definitivi (frontespizi e intercalari), numerate e sottoscritte, al concessionario competente, il quale ne trattiene una da allegare al proprio conto giudiziale, e restituisce le altre dopo avervi apposto e sottoscritto la dichiarazione di accettazione.

Delle tre copie dei riassunti (frontespizio ed intercalari) restituite dal concessionario, l'intendenza di finanza ne invia una alla ragioneria provinciale dello Stato per l'accertamento degli importi dovuti all'erario, una all'Ispettorato compartimentale o al compartimento doganale competente per la prescritta dichiarazione di concordanza fra i riassunti stessi e i riepiloghi dei ruoli, da rendere all'intendenza di finanza stessa e alla ragioneria provinciale dello Stato.

L'ultima copia dei riassunti rimane agli atti dell'intendenza di finanza.

Anche sui riassunti deve essere riportata l'indicazione che trattasi di ruoli affidati senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Qualora nei ruoli compresi in un riassunto siano iscritte quote da devolversi alle regioni e ai comuni o ad altri enti, il carico dal riassunto deve essere opportunamente ripartito fra l'erario statale, quello regionale, quello comunale e quello relativo ad altri enti.

Art. 13.

Le intendenze di finanza annotano su un apposito registro le notizie riguardanti la ricezione ed i successivi movimenti dei ruoli, dei loro frontespizi e dei relativi riassunti, nonché le altre operazioni inerenti al visto di esecutorietà e le attestazioni concernenti i riassunti.

Art. 14.

Per gli adempimenti connessi alla emissione della cartella di pagamento, alla notificazione della stessa, al tempo, al luogo e ai modi di pagamento, nonché al rilascio della quietanza, devono essere rispettate le disposizioni di cui agli articoli dal 25 al 29, escluso l'art. 28-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Art. 15.

I concessionari, contestualmente al visto fattura — previsto dall'art. 267 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro — per l'esatta imputazione e per la verifica della congruità delle somme dovute all'erario, devono indicare, per ogni imputazione e per competenze e residui. l'eventuale arrotondamento che sarà operato sul complessivo versamento.

Art. 16.

Le somme riscosse per conto di aziende speciali sono attribuite, entro il termine previsto dall'art. 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, agli aventi diritto direttamente dal concessionario al netto delle eventuali somme di spettanza dell'erario, le quali devono essere versate in tesoreria con imputazione al capitolo delle «entrate eventuali e diverse» della competente Direzione generale.

Entro i termini indicati al successivo art. 17, i concessionari devono presentare agli uffici finanziari, all'intendenza di finanza e al competente Ispettorato compartimentale o compartimento doganale un riepilogo delle somme riscosse e devolute agli aventi diritto.

Art. 17.

Contestualmente alla scadenza del termine dei versamenti di cui all'art. 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, i concessionari, per i ruoli erariali, devono presentare all'intendenza di finanza ed alla ragioneria provinciale dello Stato, distintamente per capitolo e per competenza e residui, il conto quindicinale delle riscossioni effettuate nel periodo considerato, con espresso riferimento alla data di esecutorietà del ruolo dal quale le riscossioni stesse derivano.

Il «conto quindicinale» deve comprendere anche un riepilogo per totali, distintamente per emissione, per capitolo e per competenza e residui.

I concessionari devono trasmettere ai competenti centri informativi le informazioni relative allo stato delle riscossioni degli articoli di ruolo loro affidati, secondo le modalità indicate dagli stessi centri. I centri informativi comunicano, altresì, ai competenti uffici finanziari l'elenco degli articoli riscossi o discaricati dal concessionario, contenente per ciascuno l'indicazione dei relativi importi e della data di riscossione o di discarico.

Art. 18.

Per i ruoli erariali, entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza di ogni bimestre, i concessionari devono inviare alle intendenze di finanza ed alla ragioneria provinciale dello Stato la contabilità prevista dagli articoli 252 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 1972.

Tale contabilità, nella quale devono essere separatamente indicate anche le eventuali somme da devolversi alle regioni, alle province, ai comuni o ai soggetti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 639, ed alle altre aziende speciali, deve contenere, oltre agli importi previsti dall'art. 253 del predetto regolamento, anche le variazioni in aumento del carico, i discarichi, nonché gli arrotondamenti effettuati sulle somme versate.

Analoghe annotazioni devono essere effettuate nei conti giudiziali qualora non vi siano previste.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per la riscossione delle somme dovute da soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, nonché alle altre procedure concorsuali — come previsto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 — delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché di ogni altra entrata la cui esazione coattiva è affidata ai concessionari senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Per le bollette doganali intestate a pubbliche amministrazioni, non soddisfatte alla prevista scadenza, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 13 e 15 delle istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, approvate con decreto ministeriale 19 maggio 1943, come modificati, rispettivamente, dai decreti ministeriali 6 gennaio 1979 e 21 gennaio 1989.

Art. 20.

Per la riscossione, anche coattiva, delle entrate di cui all'art. 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, si provvedera in conformità alle disposizioni da emanarsi con apposito decreto ministeriale, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni, l'Associazione nazionale dei concessionari ed il Consorzio nazionale tra i concessionari, decreto che, per la formazione dei ruoli o documenti equipollenti, prevederà tempi e modalità particolari che tengano conto della natura delle entrate, della loro periodicità nonché di ogni altro elemento relativo alla peculiarità delle entrate stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

90A0259

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 dicembre 1989.

Iscrizione nelle matricole della gente di mare, in deroga al limite di età, di coloro che abbiano effettuato navigazione su unità da traffico di bandiera estera.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1988, con il quale è stato concesso ai marittimi che avessero navigato per almeno dodici mesi su navi da traffico di bandiera estera, di richiedere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di età stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione;

Considerato che tutt'ora persistono i motivi che hanno indotto ad emanare il suddetto decreto ministeriale ed, in modo particolare, una carenza di personale marittimo qualificato;

Visto il telefax in data 2 dicembre 1989, con il quale le organizzazioni sindacali dei marittimi «FILT-CGIL», «FIT-CISL» e «UIL Trasporti» hanno richiesto il rinnovo dell'autorizzazione in questione per altri due anni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di due anni è consentita a coloro che abbiano compiuto nel quinquennio precedente la data della domanda, almeno dodici mesi di navigazione coperta da contributi previdenziali ed assicurativi su navi da traffico di bandiera estera, l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di età di 25 anni stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione.

Roma, addì 4 dicembre 1989

Il Ministro: VIZZINI

90A0321

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 dicembre 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 dicembre 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 28 dicembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 352543/66-AU-175 del 22 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1989, con cui è stata disposta un emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28 dicembre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75% per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 22 dicembre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di novembre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola — di scadenza 28 dicembre 1989 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570672/66-AU-175 del 4 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto 4 ottobre 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di novembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 29 novembre 1989, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 28 dicembre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 28 dicembre 1989, è di 623.568.000 ECU;

la media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alla borsa valori di Roma e di Milano, rilevate dall'ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di novembre 1989, e di lire 1.503.26 per ogni ECU:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 352543/66-AU-175 del 22 dicembre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 623.568.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,75% con godimento 28 dicembre 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 28 dicembre 1989, ammonta a L. 71.766.182.715, oltre alla ritenuta fiscale di L. 10.252.647.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1989
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 247

90A0319

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 1989.

Approvazione di uno stralcio al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-90.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 6 ed 8, della citata legge n. 64/86 il quale prevede che alla realizzazione del programma triennale si provveda con piani annuali di attuazione formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale trasmessi dalle regioni sia di progetti interregionali o d'interesse nazionale trasmessi dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici economici;

Visto il primo piano annuale di attuazione approvato con delibera CIPE del 29 dicembre 1986;

Visti il programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-1990 ed il secondo piano annuale di attuazione approvati con delibere CIPE del 3 agosto 1988;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99, che ha previsto la realizzazione di alcune opere urgenti dirette al risanamento ed allo sviluppo delle città di Palermo e Catania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1989 con la quale — ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 99/88 — sono state assunte misure dirette all'attuazione degli interventi di cui sopra per l'importo complessivo di lire 600 miliardi;

Ravvisata l'opportunità di dar corso all'attuazione degli interventi previsti nella citata legge n. 99/88 con le procedure indicate nell'ordinanza di cui sopra;

Vista la nota 16 dicembre 1989, n. 948/Gab. del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con la quale, nel contesto dell'urgenza ravvisata, viene rappresentata l'esigenza di contenere in lire 250 miliardi la disponibilità finanziaria da anticipare alla regione Sicilia per il finanziamento dei programmi in argomento;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Nel quadro delle risorse disponibili da assegnare al terzo piano annuale di attuazione è autorizzata l'anticipazione della somma di lire 250 miliardi a favore degli interventi da realizzare in attuazione del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99, per le finalità indicate in premessa.

Roma, addì 19 dicembre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A0322

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1990.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1990.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata ed integrata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11, dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, dalla legge 27 gennaio 1982, n. 22 e dalla legge 8 agosto 1985, n. 413;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge 2 maggio 1974, n. 195;

Vista la deliberazione in data odierna del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1990, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione in data odierna, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1990.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Presidente: SPADOLINI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 27.629.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1990

Numero senatori	Gruppi, rappresentanze e componenti parlamentari	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale
128	Democrazia cristiana	61.397.777	688.231.408	8.237.217.391	8.986.846.576
85	Partito comunista italiano	61.397.777	688.231.408	5.470.027.174	6.219.656.359
45	Partito socialista italiano	61.397.778	688.231.408	2.895.896.740	3.645.525.926
16	Movimento sociale italiano-Destra nazionale	61.397.778	688.231.408	1.029.652.174	1.779.281.360
16	Sinistra indipendente	61.397.778	68.823.140	1.029.652.174	1.159.873.092
9	Partito repubblicano italiano	61.397.778	688.231.408	579.179.348	1.328.808.534
6	Federalista europeo ecologista	61.397.778	688.231.408	386.119.565	1.135.748.751
5	Partito socialista democratico italiano	61.397.778	688.231.408	321.766.305	1.071.395.491
12	Misto	61.397.778	—	772.239.129	833.636.907
	Rappresentanza parlamentare del Partito liberale (3, iscritti al gruppo misto)	—	688.231.408	—	688.231.408
	Rappresentanza parlamentare della Lista verde (1, iscritto al gruppo misto)	—	688.231.408	—	688.231.408
	Componente parlamentare della Südtiroler Volkspartei (2, iscritti al gruppo misto)	—	68.823.140	—	68.823.140
	Componente parlamentare del Movimento degli autonomisti democratici progressisti (1, iscritto al gruppo misto)	—	22.941.048	—	22.941.048
322	Totali ...	552.580.000	6.354.670.000	20.721.750.000	27.629.000.000

90A0323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 25 gennaio 1990.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari per l'anno 1990.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 25 gennaio 1990 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1990 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del 25 gennaio 1990 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1990.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Presidente: IOTTI

Il Segretario generale: MARRA

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 55.257.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1990.

Numero deputati	Gruppo parlamentare	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale spettante
234	Democratico cristiano	92.095.000	1.241.932.573	15.393.021.430	16.727.049.003
156	Comunista	92.095.000	1.241.932.573	10.262.014.287	11.596.041.860
100	Partito socialista italiano	92.095.000	1.241.932.573	6.578.214.286	7.912.241.859
35	Movimento sociale italiano-Destra nazionale	92.095.000	1.241.932.573	2.302.375.000	3.636.402.573
21	Repubblicano	92.095.000	1.241.932.573	1.381.425.000	2.715.452.573
20	Sinistra indipendente	92.095.000	124.193.257	1.315.642.857	1.531.931.114
13	Verde	92.095.000	1.241.932.573	855.167.857	2.189.195.430
12	Partito socialista democratico italiano	92.095.000	1.241.932.573	789.385.714	2.123.413.287
11	Liberale	92.095.000	1.241.932.573	723.603.572	2.057.631.145
8	Federalista europeo (lista partito radicale)	92.095.000	1.241.932.573	526.257.143	1.860.284.716
4	Democrazia proletaria	92.095.000	1.241.932.573	263.128.572	1.597.156.145
16	Misto	92.095.000	—	1.052.514.286	1.144.609.286
	Componente parlamentare della SVP (3 iscritti al gruppo misto)	—	124.193.257	—	124.193.257
	Componente parlamentare della UV-ADP-PRI (1 iscritto al gruppo misto)	—	41.397.752	—	41.397.752
630	Totale	1.105.140.000	12.709.109.996	41.442.750.004	55.257.000.000

90A0343

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alla deliberazione del 6 marzo 1989 del consiglio della facoltà di lettere e filosofia, alla deliberazione del senato accademico del 20 marzo 1989 ed alla deliberazione del consiglio di amministrazione del 23 marzo 1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (istruz. univ. uff. II) n. 2864 del 7 novembre 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 20 settembre c.a. al riordinamento dei corsi di laurea in lettere, filosofia, lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) della predetta facoltà;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al capo I - Laurea in lettere, nell'art. 31 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

107) filologia greca;
108) storia della retorica classica;
109) lingue romanze medievali;
110) storia della letteratura italiana moderna;
111) letteratura nord-americana;
112) demografia storica;
113) storia degli antichi Stati italiani;
114) filosofia del linguaggio;
115) storia della scienza.

Al capo II - Laurea in filosofia, nell'art. 38 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

49) demografia storica;
50) storia degli antichi Stati italiani;
51) ermeneutica filosofica;
52) filosofia del linguaggio;
53) storia della scienza.

Al capo III - Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), nell'art. 44 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

61) lingue romanze medievali;
62) letteratura nord-americana;
63) filosofia del linguaggio.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, addì 24 novembre 1989

Il rettore: RODOLICO

90A0324

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 6542 del 28 dicembre 1989 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, le società cooperative:

«Latteria sociale turnaria di Domanins - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Giorgio della Richinvelda, costituita il 19 dicembre 1941 per rogito notaio dott. Giacomo Del Bianco di Spilimbergo;

«Palmi - Linea verde - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 12 dicembre 1988 per rogito notaio dott. Umberto Cavallini di Trieste;

«Coop. di produz. lavoro "Servizio Casa" Soc. coop. a r.l. - Co.Se.Ca», con sede in Trieste, costituita il 19 dicembre 1980 per rogito notaio dott. Alessandra Malacrea Reinotti di Trieste;

«Cooperativa italo britannica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste costituita il 28 luglio 1987 per rogito notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste;

«Pescatori latisanese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Latisana, costituita il 31 ottobre 1966 per rogito notaio dott. Massimo Tramonti di Udine;

«L'Agricola - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo, costituita il 2 maggio 1980 per rogito notaio dott. Italico Mareschi di Codroipo;

«Trieste 2000 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 28 marzo 1988 per rogito notaio dott. Duilio Grüner di Trieste;

«Adrialabor - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita l'11 febbraio 1988 per rogito notaio dott. Livio Vecchioni di Trieste;

«Centro studi musicali O. Respighi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Staranzano, costituita il 15 luglio 1986 per rogito notaio dottor Armenio Germano di Ronchi dei Legionari;

«Promo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 16 ottobre 1985 per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Palmanova;

«Coop. Vacanze - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 17 aprile 1986 per rogito notaio dott. Fabio Grillo di Udine;

«Radio area popolare - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 7 novembre 1980 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo;

«Coop. di produzione e lavoro "Il Torre" Soc. coop. a r.l.», con sede in Pavia di Udine, costituita il 15 maggio 1931 per rogito notaio dott. Alfredo Cavalieri di Udine;

«Coop. agricola La Primula di Moimacco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moimacco, costituita il 22 maggio 1970 per rogito notaio dottor Giampaolo Missio di Tricesimo;

«Coop. agricola sanvitese - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Vito al Tagliamento, costituita il 6 novembre 1985 per rogito notaio dottor Giovanni Pascatti di S. vito al Tagliamento;

«Coop. agricola "La Prima" Soc. coop. a r.l.», con sede in Talmassons, costituita il 2 febbraio 1977 per rogito notaio dottor Giuseppe Caminiti di Udine;

«Coop. di consumo di lavoratori di Torviscosa Soc. coop. a r.l.», con sede in Torviscosa, costituita l'11 novembre 1945 per rogito notaio dott. Giacomo Zaina di S. Giorgio di Nogaro;

«Coop. agricola di Fratta - Soc. coop. a r.l.», con sede in Romans d'Isonzo, costituita il 12 luglio 1974 per rogito notaio dott. Giacomo Busilacchio di Cormons;

«Casa Mia - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Aquileia, costituita il 15 novembre 1965 per rogito notaio dott. Nicolò Quarantotto di Cervignano del Friuli;

90A0370

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lavorazioni elettroniche - Soc. coop. a r.l.», in Cordenons, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 6541 del 28 dicembre 1989 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Lavorazioni elettroniche - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cordenons, costituita il 28 ottobre 1980 per rogito notaio dott. Pietro Buscio ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Paolo Sancassiani, con studio in via Martelli, 11, 16, Pordenone.

90A0369

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 settembre 1989 concernente: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato onorevoli Giampaolo Bissi, Graziano Ciocia e Ugo Grippo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1989).

La data della registrazione presso la Corte dei conti del decreto citato in epigrafe, riportata in calce al decreto stesso alla pag. 15, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è da rettificare nel senso che dove è scritto: «Registrato alla Corte dei conti, addì *20* settembre 1989», si legga: «Registrato alla Corte dei conti, addì *29* settembre 1989».

90A0340

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 6 dicembre 1989 concernente: «Approvazione dei modelli di dichiarazione I.V.A. relativi all'anno 1989 e determinazione delle categorie di contribuenti obbligati ad allegare alla dichiarazione gli elenchi clienti e fornitori». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 1989).

Gli allegati al decreto citato in epigrafe, pubblicati nel supplemento ordinario alla sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, sono rettificati come di seguito:

La dicitura relativa al codice P9 deve infatti intendersi così modificata:
dove è scritto:
«**IVA ammessa in detrazione** [(cod. F19 — cod. P8) ovvero (cod B19 — cod. P8)] da riportare al cod. L. 5»,
leggasi:
«**IVA ammessa in detrazione** [(cod. F19 + *cod. P1* — cod. P8) ovvero (cod. B19 + *cod. P1* — cod. P8)] da riportare al cod. L. 5».
Tale sostituzione deve intendersi effettuata nei seguenti modelli:
Mod. IVA 11 - Regime normale: pagine 11, 15, 19;
Mod. IVA 11 - Regime normale - Rimborso: pagine 23, 27, 31;
Mod. IVA 11 - Regime normale Enti e società controllanti e controllate: pagine 35, 39, 43;
intercalare mod. 11 - Regime normale (da allegare al modello IVA 11-*quater*): pagine 90, 92, 94.

90A0385

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 3 giugno 1989 concernente: «Modalità di rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 1989).

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 9 prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al penultimo rigo del primo comma, dove è scritto: «... di cui alle tabelle unite *del* decreto del Ministro ...», si legga: «... di cui alle tabelle unite *al* decreto del Ministro ...».

90A0341

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria MARZOLI
  Via B. Spaventa, 18
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca,
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macalle, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di: Libreria BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52 000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000